



Circolare informativa n. 1 del 18 gennaio 2016

LEGGE DI STABILITA' 2016

POS – PAGAMENTI ELETTRONICI

Dal 01.01.2016 obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito (e di debito) tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Nessun esonero a livello di importo minimo.

Si attende il decreto attuativo, anche per l'aspetto sanzionatorio.

DENARO CONTANTE

Dal 01 gennaio 2016

	LIMITE
– DENARO CONTANTE	
– LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE	Euro 2.999,99
– TITOLI AL PORTATORE IN EURO O IN VALUTA ESTERA	
MONEY TRANSFER	Euro 999,99
- PAGAMENTI DELLA P.A.	Euro 999,99
- F24 CARTACEI	

Sanzioni:

* dall'1% al 40% dell'importo trasferito oltre il limite consentito e comunque inferiore a 50.000 euro, con un minimo di 3.000 euro

* dal 5% al 40% dell'importo trasferito oltre il limite consentito e comunque superiore a 50.000 euro, con un minimo di 3.000 euro

applicabile sia al soggetto che ha trasferito il denaro sia a colui che ha ricevuto la somma in contante.

DEROGHE

- commercianti al minuto e assimilati senza obbligo di emettere fattura

- agenzie di viaggio e turismo

il **limite dell'uso del contante è di € 15.000** per acquisti effettuati da turisti con cittadinanza EXTRAUE non residenti in Italia

ABROGAZIONI

NON più obbligatorio pagare con mezzi "tracciati" (rimane però fermo il limite di € 3.000 per l'uso del contante):

* *canone di locazione di unità abitative*

* *prestazioni di trasporto di merci su strada (autotrasporto)*

MAXI-AMMORTAMENTI

Beneficiari	- Imprese - Esercenti arti e professioni indipendentemente dal regime contabile adottato (<i>esclusi</i> forfettari ed i “minimi”)
Oggetto	beni <u>nuovi</u> acquistati (o in leasing; <i>escluso il noleggio</i>) dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 . Agevolabili: beni <u>strumentali materiali con coefficiente di ammortamento superiore al 6,5%</u> (<i>esclusi</i> ad esempio i fabbricati ed alcuni particolari beni individuati dalla legge)
Evento rilevante	<i>Beni mobili</i> : data di consegna o spedizione, oppure, se successivo, dalla traslazione della proprietà; <i>Beni in appalto</i> : data di ultimazione della prestazione, salvo in caso di S.A.L. per partite divisibili, accettate dal committente con la liquidazione definitiva; <i>Beni in leasing</i> : data di consegna al locatario, salvo prova contraria.
Effetti	SOLO ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF – IRES) e limitatamente alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing * <i>Nessuna agevolazione ai fini Irap</i> * <i>Nessun effetto sugli studi di settore</i> * <i>Nessun effetto sul test delle c.d. “società di comodo”</i> * <i>Nessun effetto in sede di determinazione della plus/minusvalenza in caso di realizzo del bene</i> * <i>Nessun effetto per il calcolo del plafond di deducibilità per spese di manutenzione e riparazione</i> * <i>Nessuna rilevazione di imposte differite</i>
Durata dell’incentivo	Per tutto il periodo di deduzione degli ammortamenti e dei canoni leasing sino all’eventuale cessione del bene
Agevolazione	Esclusivamente fiscale (quindi extracontabile) MAGGIORAZIONE DEL 40% DEL COSTO FISCALMENTE AMMESSO IN DEDUZIONE a titolo di ammortamento (o di canone di leasing) n.b. Per i <u>veicoli</u> di cui all’art. 164 tuir (non assegnati ai dipendenti e quelli strumentali all’esercizio dell’impresa) il costo fiscalmente rilevante passa da € 18.076 a € 25.306 (+40%) . Per <i>agenti e rappresentanti</i> il costo fiscalmente rilevante passa da € 25.823 a € 36.152 (+40%) Per i <u>canoni leasing</u> rileva la <u>quota capitale</u> , eventualmente maggiorata del prezzo di riscatto, quindi: la maggiorazione del 40% opera sul <u>costo sostenuto dal concedente</u> .
Acconti 2016	Non rileva il maxi-ammortamento

IMPRESE AGRICOLE: ESENZIONE IRAP

Dal 01 gennaio 2016 tutti i soggetti indipendentemente dalla natura giuridica che svolgono attività agricola rientrante potenzialmente nel reddito agrario (art. 32 tuir) saranno esenti da Irap.